

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2021-1635 del 07/04/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Oggetto                     | D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2906 del 21/10/2015, Prot. Prov.le 90836/2015 intestata a C.A.F.A.R. Società Agricola Cooperativa per lo stabilimento di produzioni alimentari a base di carne sito nel Comune di Longiano, Via Olmadella n. 1290 |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2021-1700 del 06/04/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dirigente adottante         | MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Questo giorno sette APRILE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2906 del 21/10/2015, Prot. Prov.le 90836/2015 intestata a C.A.F.A.R. Società Agricola Cooperativa per lo stabilimento di produzioni alimentari a base di carne sito nel Comune di Longiano, Via Olmadella n. 1290**

#### **LA DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2906 del 21/10/2015, Prot. Prov.le 90836/2015 ad oggetto *“D.P.R. 13 Marzo 2013, n° 59. C.A.F.A.R. Società Agricola Cooperativa con sede legale in Comune di Gatteo, Via Pirandello n. 5/7 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzioni alimentari a base di carne sito nel Comune di Longiano, Via Olmadella n. 1269”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano in data 28/10/2015, con Atto Prot. Com.le 13180, così come aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-2141 del 11/05/2020 e notificata dal SUAP in data 13/05/2020;

**Tenuto conto** che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- all'ALLEGATO B e relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura.

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Longiano in data 27/11/2020, acquisita al Prot. Com.le 15451 e da Arpae al PG/2020/176486 del 04/12/2020, da **C.A.F.A.R. Società Agricola Cooperativa** nella persona di Montanari Antonio, in qualità di legale rappresentante dell'impresa, con sede legale in Comune di Gatteo Via L. Pirandello n. 5/7, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- valutazione impatto acustico.

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento del 30/12/2020 Prot. Com.le 16734, acquisita da Arpae al PG/2020/189614, formulata dal SUAP del Comune di Longiano ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

**Atteso** che con la stessa Nota, sono state richieste anche precisazioni in merito all'esatto numero civico dello stabilimento;

**Tenuto conto** che in data 13/01/2021, la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 473 e da Arpae al PG/2021/4339 e che con la stessa ha anche precisato che lo stabilimento è ubicato in Via Olmadella n. 1290 nel Comune di Longiano;

**Atteso** che, in merito alla documentazione prodotta relativamente all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 4030 del 31/03/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/51154 del 01/04/2021, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Longiano ha comunicato quanto segue: *“In riferimento alla richiesta di modifica sostanziale di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE presentata dalla Ditta di cui all'oggetto, si prende atto, senza nulla eccepire, delle conclusioni contenute nella valutazione di impatto acustico, redatta da tecnico abilitato, con la quale dichiara ed assevera che il cogeneratore rispetta i valori assoluti e i limiti differenziali diurni e notturni.”*;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 30/03/2021, ove il responsabile dell'endoprocedimento ha proposto la sostituzione integrale del vigente Allegato A;

**Atteso** che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2906 del 21/10/2015, Prot. Prov.le 90836/2015 ad oggetto *“D.P.R. 13 Marzo 2013, n° 59. C.A.F.A.R. Società Agricola Cooperativa con sede legale in Comune di Gatteo, Via Pirandello n. 5/7 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzioni alimentari a base di carne sito nel Comune di Longiano, Via Olmadella n. 1269”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano in data 28/10/2015 con Atto Prot. Com.le 13180, così come successivamente aggiornata, come segue:

- l'indirizzo dello stabilimento è da intendersi sostituito con *“Comune di Longiano, Via Olmadella n. 1290”*;
- il vigente ALLEGATO A è sostituito con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

1. **Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2906 del 21/10/2015, Prot. Prov.le 90836/2015** ad oggetto *“D.P.R. 13 Marzo 2013, n° 59. C.A.F.A.R. Società Agricola Cooperativa con sede legale in Comune di Gatteo, Via Pirandello n. 5/7 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzioni alimentari a base di carne sito nel Comune di Longiano, Via Olmadella n. 1269”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano in data 28/10/2015 con Atto Prot. Com.le 13180, così come successivamente aggiornata, **come segue**:
  - **l'indirizzo dello stabilimento è da intendersi sostituito con “Comune di Longiano, Via Olmadella n. 1290”**;
  - **il vigente ALLEGATO A è sostituito con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2906 del 21/10/2015, Prot. Prov.le 90836/2015.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2906 del 21/10/2015, Prot. Prov.le 90836/2015 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Longiano per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL, ad Hera S.p.A ed al Comune di Longiano per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena  
Mariagrazia Cacciaguerra

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 2906 del 21/10/15 prot. n. 90836, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano in data 28/10/15 prot. 13180, successivamente aggiornata con determinazione DET-AMB-2020-2141 del 11/05/2020 del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano con nota prot. 6217 in data 13/05/2020.

Con l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto la Ditta intende installare un impianto di cogenerazione di potenza termica nominale massima in ingresso pari a 2,883 MW, alimentato a metano, per la produzione di energia elettrica e recupero del calore prodotto (in entrambi i casi per autoconsumo), da cui la nuova emissione E13.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento e rinnovo all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2021/6154 del 15/01/21 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario richiedere al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, una relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Con nota PG/2021/6157 del 15/01/21 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

Con nota prot. n. 2021/0059760/P del 04/03/21, acquisita al protocollo PG/2021/34219 del 04/03/21, il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena ha espresso il seguente parere favorevole:

*“In riscontro alla richiesta del 14/01/2021, prot. N.2021/0009244/A, esaminata la documentazione e le integrazioni prodotte in merito alle modifiche introdotte alle emissioni per l'inserimento di un cogeneratore a metano di cui alla nuova emissione E13*

*Sentito il competente SPSAL di questo DSP;*

*In considerazione della collocazione dello stabilimento in zona a vocazione produttiva e delle misure proposte a tutela della vicina residenza*

*Si esprime parere favorevole per quanto di competenza alle emissioni in atmosfera con i limiti e le prescrizioni proposti da Arpae – Servizio Territoriale”.*

Con nota PG/2021/48921 del 30/03/2021 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle seguenti condizioni:

“Il cogeneratore in oggetto, in base alle definizioni di cui all’articolo 268 punto gg del DLgs 152/06, costituisce un medio impianto di combustione avendo una potenzialità termica nominale compresa tra 1 e 50 MWt. Con riferimento ai criteri Criaer, per l’emissione E13 Trigeneratore, si può fare riferimento al punto 4.12.18 - PRODUZIONE COMBINATA DI ENERGIA, CALORE O VAPORE CON MOTORI FISSI AD ACCENSIONE COMANDATA

a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

| INQUINANTE                                          | CONCENTRAZIONE MASSIMA<br>(mg/m <sup>3</sup> ) |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ossidi di azoto<br>(espressi come NO <sub>2</sub> ) | 800 *                                          |
| Ossidi di zolfo<br>(espressi come SO <sub>2</sub> ) | 500 *                                          |
| Ossido di carbonio                                  | 650 *                                          |

(\*) - I valori di emissione si riferiscono ad un valore di ossigeno nell’effluente gassoso pari al 5%

In relazione al DLgs 152/06 e smi , l’articolo 273 bis “Medi impianti di Combustione”, al comma 3 impone l’adozione di limiti di emissione di cui all’Allegato I (Parte III punto [3] quinta tabella) e V alla Parte Quinta (Motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi) stabilendo i seguenti valori limite di emissione rapportati ad un tenore di O<sub>2</sub> pari al 15%:

| INQUINANTE                              | CONCENTRAZIONE MASSIMA<br>(mg/m <sup>3</sup> ) |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| NO <sub>x</sub> (come NO <sub>2</sub> ) | 95                                             |
| SO <sub>x</sub> (come SO <sub>2</sub> ) | 15 *                                           |
| CO                                      | 240                                            |
| Polveri                                 | 20                                             |

\*(il valore limite si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale).

Si valuta pertanto di applicare i limiti più restrittivi individuati negli allegati del DLgs 152/06.

#### Proposta di limiti e prescrizioni

Emissione: E13 – cogeneratore a metano

|                            |                                                                |                 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Portata massima            | 4.900                                                          | Nmc/h sul secco |
| Altezza minima             | 10                                                             | m               |
| Sezione                    | 0,129                                                          | m <sup>2</sup>  |
| Durata (giorno)            | 24                                                             | h/g             |
| Durata (anno)              | 313                                                            | g               |
| Impianto di abbattimento   | Catalizzatore (γ - AL2O3)<br>impregnata con platino e palladio |                 |
| Inquinanti                 | Concentrazione massima                                         |                 |
| Polveri totali             | 50 mg/Nmc*                                                     |                 |
| Monossido di carbonio (CO) | 240 mg/Nmc*                                                    |                 |
| Ossidi di Azoto            | 95 mg/Nmc*                                                     |                 |

\* valori riferiti ad un tenore di Ossigeno pari al 15%

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto di emissione,
- rispettare i limiti sopra citati con obbligo di effettuare autocontrollo annuale sulle emissioni.
- rispettare le tempistiche di manutenzione dell’impianto di cogenerazione comprese le verifiche e sostituzioni delle parti consumabili dell’impianto di abbattimento (sostituzione catalizzatore ogni 2 anni di utilizzo).

Il Responsabile dell'endo-procedimento, con riferimento alle emissioni esistenti N. 3 e 4, tenuto conto che:

- con la precedente determinazione DET-AMB-2020-2141 del 11/05/2020, pur non effettuando l'aggiornamento dell'Allegato A "Emissioni in atmosfera", si è dato atto che le centrali termiche esistenti di cui alle emissioni N. 3 e N. 4 si configuravano quali "*medi impianti di combustione esistenti*" ai sensi delle definizioni che il D.lgs. 183/17 ha aggiunto alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- con la medesima succitata determinazione si è comunicato alla Ditta gli obblighi introdotti dal D.lgs. 183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE ed in particolare l'obbligo di presentare apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

ha ritenuto opportuno, in occasione del presente aggiornamento dell'allegato A "Emissioni in atmosfera", oltre a riportare la prescrizione di cui sopra, delineare il quadro normativo inerente gli impianti termici di cui alle emissioni N. 3 e 4, come di seguito indicato:

- nella precedente autorizzazione le emissioni N. 3 "CENTRALE TERMICA CT1 (1,745 MW, a metano)" e 4 "CENTRALE TERMICA CT2 (1,163 MW, a metano)" erano considerate emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte ad autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., essendo provenienti da impianti compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il D.lgs. 183/17 ha modificato la lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., abbassando la soglia da 3 MW a 1 MW;
- ne deriva, pertanto, che entrambe le emissioni sono sottoposte ad autorizzazione, in quanto la potenza termica di ciascun impianto termico è superiore ad 1 MW;
- in entrambi i casi si tratta di emissioni esistenti non modificate che derivano da "*medi impianti di combustione esistenti*" ai sensi delle definizioni che il D.lgs. 183/17 ha aggiunto alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i. Il Dlgs 152/06 così modificato introduce infatti una nuova disciplina autorizzatoria per tali impianti, comprensiva di valori limite specifici più restrittivi e di un periodo transitorio per l'adeguamento a tali valori limite. A tale scopo l'art. 273-bis comma 5 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. definisce le tempistiche per l'adeguamento ai valori limite più restrittivi riportati all'Allegato I, nonché disciplina il periodo transitorio relativamente ai valori limite da rispettare, stabilendo che fino alle date stabilite per l'adeguamento i medi impianti di combustione esistenti dovranno rispettare i valori limite e le prescrizioni riportati nella precedente autorizzazione. Risulta opportuno inserire nell'autorizzazione quanto di seguito riportato:
  - per gli impianti termici ad uso produttivo alimentati a metano di cui alle emissioni N. 3 e 4, che si configurano come medi impianti di combustione esistenti, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.lgs. 183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE ed in particolare l'obbligo di presentare apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ai sensi del citato art. 273-bis comma 5, fino all'adeguamento ai valori limite più restrittivi, le emissioni N. 3 e 4, relative ad impianti precedentemente elencati nell'Allegato IV alla Parte Quinta, dovranno rispettare i valori limite applicabili ai sensi dell'art. 272 comma 1 ovvero quelli individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06 (per le motivazioni riportate nella vigente autorizzazione), di seguito riportati:

| Inquinante                                       | Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O <sub>2</sub> |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Polveri totali                                   | 5 mg/Nmc                                                  |
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) | 350 mg/Nmc                                                |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) | 35 mg/Nmc                                                 |

senza l'obbligo di effettuazione di monitoraggio periodici da parte del gestore.

Il Comune di Longiano, coinvolto all'interno del procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire, entro il termine per la conclusione del procedimento, alcun parere relativamente all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269, comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i..

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di

Arpae, del parere del Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena e delle valutazioni del Responsabile dell'endo-procedimento, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 2906 del 21/10/15 prot. n. 90836, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano in data 28/10/15 prot. 13180, successivamente aggiornata con determinazione DET-AMB-2020-2141 del 11/05/2020, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano con nota prot. 6217 in data 13/05/2020, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al Comune di Longiano in data 27/11/2020 P.G.N. 15451, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

## C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente le seguente emissione convogliata in atmosfera:

### **EMISSIONE N. 2 – CALDAIA USO CIVILE CT3** (24 kW, a metano)

relativa ad un impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tale non è soggetto ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

### **EMISSIONI N. 7, 8, 9 – ESTRAZIONE DI SICUREZZA CENTRALE COMPRESSORI AMMONIACA**

### **EMISSIONE N. 10 – ESTRAZIONE DI SICUREZZA FUMI IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA**

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto.

3. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non assoggettate alla presente autorizzazione:

### **EMISSIONE N. 5 – TORRE EVAPORATIVA DI RAFFREDDAMENTO**

### **EMISSIONE N. 6 – TORRE EVAPORATIVA DI RAFFREDDAMENTO**

in quanto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 268 comma 1 lettera b) e lettera a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., non rientrano nella definizione di emissione non contenendo sostanze inquinanti.

## D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di produzioni alimentari a base di carne sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

### **EMISSIONE N. 1 – SALA COTTURA (forno e friggitrice linea 1 e forno e friggitrice linea 2)**

#### **SALA COTTURA WURSTEL (n. 4 forni elettrici)**

Impianto di abbattimento: a coalescenza, scrubber e a carboni attivi

|                                               |        |        |
|-----------------------------------------------|--------|--------|
| Portata massima                               | 20.000 | Nmc/h  |
| Altezza minima                                | 12     | m      |
| Durata                                        | 16     | h/g    |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: |        |        |
| Sostanze organiche (esprese come COT)         | 20     | mg/Nmc |

|                                           |   |        |
|-------------------------------------------|---|--------|
| Aldeidi totali (esprese come formaldeide) | 5 | mg/Nmc |
|-------------------------------------------|---|--------|

### **EMISSIONE N. 3 – CENTRALE TERMICA CT1 (1,745 MW, a metano)**

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| Portata massima | 3.500 | Nmc/h |
| Altezza minima  | 6     | m     |
| Durata          | 16    | h/g   |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|                                                  |     |        |
|--------------------------------------------------|-----|--------|
| Polveri                                          | 5   | mg/Nmc |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) | 35  | mg/Nmc |
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) | 350 | mg/Nmc |

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

### **EMISSIONE N. 4 – CENTRALE TERMICA CT2 (1,163 MW, a metano)**

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| Portata massima | 3.000 | Nmc/h |
| Altezza minima  | 6     | m     |
| Durata          | 16    | h/g   |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|                                                  |     |        |
|--------------------------------------------------|-----|--------|
| Polveri                                          | 5   | mg/Nmc |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) | 35  | mg/Nmc |
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) | 350 | mg/Nmc |

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

### **EMISSIONI N. 11, 12 – VALVOLA CO<sub>2</sub> SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO IMPASTATRICE**

Vista la tipologia di questi punti di emissione (generati dalla fuoriuscita della CO<sub>2</sub> contenuta nelle impastatrici che lavorano in atmosfera modificata al termine delle lavorazioni), si è ritenuto di non imporre limiti come per altre attività similari presenti nel territorio di competenza.

### **EMISSIONE N. 13 – IMPIANTO DI COGENERAZIONE (2,883 kW, a metano)**

Impianto di abbattimento: catalizzatore ossidante

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| Portata massima | 4.900 | Nmc/h |
| Altezza minima  | 10    | m     |
| Durata          | 24    | h/g   |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|                                                  |     |        |
|--------------------------------------------------|-----|--------|
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) | 95  | mg/Nmc |
| Monossido di carbonio                            | 240 | mg/Nmc |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) | 15  | mg/Nmc |
| Polveri                                          | 50  | mg/Nmc |

I valori limite sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

Il valore limite di emissione per gli Ossidi di zolfo si considera rispettato visto l'utilizzo di gas naturale.

2. Relativamente alla **emissione N. 1** si prescrive quanto di seguito indicato:
  - a) deve essere vuotato e pulito almeno 1 volta/mese il contenitore dell'olio di frittura esausto;
  - b) i carboni attivi dei due moduli devono essere sostituiti non appena se ne rilevi un aumento di peso pari a non più del 20% del loro peso iniziale;
  - c) la ditta, immediatamente dopo avere provveduto all'estrazione del carbone attivo esausto da uno dei due moduli, dovrà provvedere al suo riempimento con carbone attivato. La data di effettuazione di dette operazioni dovrà essere annotata nel **registro** di cui al successivo punto 11;
  - d) i risultati delle analisi condotte sui carboni attivi, per la verifica del grado di saturazione prima della rigenerazione, dovranno essere allegati al **registro** di cui al successivo punto 11.
3. Relativamente alla **emissione N. 13** dovranno essere rispettate le tempistiche di manutenzione dell'impianto di cogenerazione comprese le verifiche e sostituzioni delle parti consumabili dell'impianto di abbattimento (sostituzione catalizzatore ogni 2 anni di utilizzo). La sostituzione del catalizzatore dovrà essere annotata nel registro di cui al successivo punto 11.
4. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito di Arpa all'indirizzo [https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc\\_tecn\\_punti\\_prelievo.pdf](https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecn_punti_prelievo.pdf). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
5. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione N. 13** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
6. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)), e al Comune di Longiano la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla nuova emissione N. 13, con un anticipo di almeno 15 giorni.
7. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
8. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla nuova emissione N. 13 e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione (con esclusione dell'inquinante "Ossidi di zolfo"), e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
9. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni N. 1 e 13** (con esclusione dell'inquinante "Ossidi di zolfo") con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio

effettuato.

10. Per gli impianti termici ad uso produttivo alimentati a metano di cui alle **emissioni N. 3 e 4**, che si configurano come **medi impianti termici esistenti**, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE ed in particolare **l'obbligo di presentare apposita istanza di adeguamento entro i termini** indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi.
11. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
  - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e ai monitoraggi periodici annuali. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
  - dovrà essere annotata la sostituzione del carbone attivo nei due moduli dell'impianto di abbattimento, come richiesto al precedente punto 2. lettera c), relativamente alla **emissione N. 1**;
  - dovranno essere allegati i risultati delle analisi condotte sul carbone attivo dei due moduli dell'impianto di abbattimento, come richiesto al precedente punto 2. lettera d), relativamente alla **emissione N. 1**;
  - dovrà essere annotata la sostituzione del catalizzatore, come richiesto al precedente punto 3. relativamente alla **emissione N. 13**.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**